

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE

N. 51 di data 9 ottobre 2023

OGGETTO: riqualificazione area ricreativa (Parco Urbano) - pp.ff. 392/1, 392/2, 393, 394, 402/1, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 405/3, 406/3 in C.C. Ronzo-Chienis – affidamento contratto di servizio progettazione fattibilità tecnico – economica – regolarizzazione fatta a terzi ex art. 200 l.r. 2/2018.

CUP: F87D23000050001

CIG: ZF83CBDF05

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge n. 158 d. d. 6 ottobre 2017, reca "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni";
- il Bando Pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale di riqualificazione dei Piccoli comuni, emanato dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr.164 del 15 luglio 2023, disciplina i termini, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione dei progetti di investimento pubblico da finanziare nell'ambito del "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", di seguito denominato "Piano", di cui all'articolo 3 comma 2 della legge n. 158/2017 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022;
- i destinatari del Bando sono i piccoli Comuni che rientrano nell'elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021, al quale appartiene anche il Comune di Ronzo-Chienis;
- la domanda di inserimento nel Piano deve essere corredata da tutta la documentazione di cui all'articolo 2 comma 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d.d. 16 maggio 2022;
- l'articolo 4 del Bando Pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale di riqualificazione dei Piccoli comuni stabilisce che l'importo massimo del finanziamento concedibile per ciascun progetto presentato dal Comune è pari ad euro 700 mila euro;
- volontà di questa amministrazione è di partecipare al bando summenzionato, al fine di procedere alla riqualificazione complessiva dell'area ricreativa denominata "Parco Urbano", identificata nelle pp.ff. 392/1, 392/2, 393, 394, 402/1, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 405/3, 406/3 in C.C. Ronzo-Chienis;
- in capo la Comune di Ronzo-Chienis, sussistono i requisiti di partecipazione al Bando Pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale di riqualificazione dei Piccoli comuni, emanato dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale nr. 164 del 15 luglio 2023;

- l'opera pubblica in commento è prevista nel Programma Generale delle Opere Pubbliche 2023-2025, tra gli interventi per i quali non è attualmente disponibile il relativo finanziamento (c.d. area di inseribilità), contenuto nel Documento Unico di Programmazione, approvato con deliberazione consiliare n. 12 d. d. 06.04.2023;
- il costo complessivo dell'intervento inerente il ripristino del Parco Urbano è contenuto entro il limite di importo del finanziamento statale menzionato;
- in ottemperanza all'articolo 6 c. 3 lett. c) della l. p. 26/1993, la Giunta comunale ha approvato, con deliberazione n. 88 d. d. 05.10.2023, la valutazione finalizzata ad accettare la fattibilità tecnico-amministrativa dei lavori di ripristino del Parco Urbano.

Preso atto che, a mente dell'art. 2 c. 10 lett. c) del D.P.C.M. d.d. 22.05.2022 "Predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", il novero della documentazione da allegare alla domanda di inserimento nel Piano nazionale in parola comprende "tavole illustrate ed elaborati tecnico-economici di progetto a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica...".

Rilevato che occorre conseguentemente procedere alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 17 della l.p. n. 26/1993.

Verificato che il valore del contratto di appalto del servizio di progettazione in commento è inferiore all'importo di euro 140.000, soglia stabilita dall'articolo 50 del d.lgs. 36/2023, entro la quale la stazione appaltante procede con l'affidamento diretto.

Ritenuto di ricorrere all'affidamento diretto del servizio di progettazione afferente l'intervento di riqualificazione del Parco Urbano comunale, sia in ossequio all'art. 50 c. 1 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, sia, a mente dell'art. 20 c. 3 della l.p. n. 26/1993, in considerazione delle esigenze organizzative dell'amministrazione comunale determinate da carenze di organico e dall'assenza di competenze specifiche.

Considerato che l'Amministrazione comunale ha individuato nello Studio Associato Artecno Architettura e Ingegneria, con sede in Rovereto (TN), l'operatore economico, che ha dato immediata disponibilità, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale.

Appurato il rispetto del principio di rotazione, disciplinato dall'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici, in quanto l'affidamento di cui in oggetto non risulta essere consecutivo rispetto a un precedente contratto di appalto aggiudicato al summenzionato operatore economico e avente ad oggetto una prestazione nello stesso settore di servizi.

Dato atto che in data 11.09.2023 lo Studio Associato Artecno ha presentato il preventivo di corrispettivo di importo pari ad euro 18.129,76 (INARCASSA 4% e IVA 22% esclusi), avente ad oggetto la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica afferente i lavori di ripristino del parco urbano comunale.

Giudicato congruo, a mente dell'articolo 14 c. 14 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, l'importo del corrispettivo richiesto per la prestazione contrattuale in commento.

Accertato che l'importo stimato dei lavori oggetto dell'incarico di progettazione è pari ad euro 500.000,00 ed è riferito alla categoria d'opera "Edilizia" – codice E.12 – ID. Opere "Cultura, Vita sociale, Sport, Culto" e alla categoria d'opera "Impianti" – codice IA.04 – ID. Opere "Impianti elettrici e speciali a sevizio delle costruzioni, come previsto dal D.M. 17 giugno 2016.

Preso atto che, relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture, il soggetto affidatario deve essere selezionato all'interno dell'elenco telematico degli operatori economici previsto

dell'art. 19 della l.p. n. 2/2016 e che Studio Associato Artecno Architettura e Ingegneria risulta iscritto al suddetto elenco.

Dato atto che in data 06.10.2023 è stata espletata la negoziazione telematica n. 0000120791 con l'operatore economico summenzionato, attraverso la piattaforma provinciale Mercurio, al fine dell'acquisizione dell'offerta, in ottemperanza all'art. 36 ter 1 della l.p. n. 23/1990 e del Capo IV del D.P.G.P. d.d. 22.05.1991;

Valutata l'offerta telematica n. 3000428361 di data 09.10.2023, che attesta un onorario, scontato del 15%, pari ad euro 18.129,76 (oltre a CNPAIA 4% ed IVA 22%).

Puntualizzato che il controllo sul possesso dei requisiti avverrà secondo il disposto dell'articolo 52 del d.lgs. n. 36/2023.

Dato atto che, in ottemperanza all'articolo 200 della l.r. n. 2/2018, con il presente provvedimento occorre altresì provvedere alla regolarizzazione dell'ordinazione fatta all'operatore economico in commento da parte dei componenti la Giunta comunale, in data 29.09.2023, di importo pari ad euro 23.003,04 afferente la predisposizione della parte del PFTE interessata all'eventuale acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, sulla base delle seguenti motivazioni:

- i tempi molto ristretti della procedura relativa all'invio della documentazione allegata alla domanda di inserimento nel Piano Nazionale summenzionato, che vedono come termine di scadenza l'imminente data del 25 ottobre 2023;
- i numerosi e articolati documenti richiesti, tra cui per l'appunto il progetto di fattibilità tecnico-economica e la relativa delibera di approvazione;
- i tempi di redazione dell'elaborato progettuale in parola e di acquisizione dei relativi pareri, autorizzazioni, nulla osta, la cui durata non dipende dalla volontà dell'amministrazione comunale;
- la possibilità per la Commissione per la pianificazione territoriale ed il paesaggio (CPC) di riunirsi, ai fini dell'espressione dell'eventuale autorizzazione paesaggistica, esclusivamente in data 2 ottobre 2023 e non in date successive, che consentissero il regolare espletamento della procedura di affidamento dell'incarico di progettazione e l'adozione del conseguente provvedimento amministrativo comunale di aggiudicazione del contratto di servizio di progettazione.

Accertata la propria competenza a disporre, ai sensi dell'art. 126 della l.r. 2/2018 e dell'art. 36 dello Statuto comunale.

Visto il bilancio di previsione 2023-2025, la nota integrativa e il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 di data 06.04.2023.

Visto il "Piano integrato di attività e di organizzazione", in sigla PIAO 2023-2025", che individua gli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi e il PEG finanziario 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 di data 11.05.2023.

Visto il d.lgs. 36/2023

Visti la l. p. 26/1993 e relativo regolamento di attuazione.

Visti la l. p. 2/2016 e relativo regolamento di attuazione.

Visti la l. p. 23/1990 e relativo regolamento di attuazione.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con l.r. 2/2018

Visto lo Statuto comunale.

DETERMINA

1. di regolarizzare, ai sensi dell'art. 200 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e dell' art. 40 del Regolamento di contabilità e sulla base delle motivazioni espresse nel preambolo, l'ordinazione fatta allo Studio Associato Artecno Architettura e Ingegneria, da parte dei componenti la Giunta comunale, in data 29.09.2023, di importo pari ad euro, 23.003,04 afferente la predisposizione della parte del PFTE interessata all'eventuale acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, in ossequio all'art. 200 della l.r. n. 2/2018;
2. di aggiudicare allo Studio Associato Artecno Architettura e Ingegneria, con sede in Rovereto (TN), C.F. 01386230229, il contratto di appalto di servizio, avente ad oggetto la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) afferente i lavori di ripristino dell'area ricreativa (Parco Urbano), identificata nelle pp.ff. 392/1, 392/2, 393, 394, 402/1, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 405/3, 406/3 in C.C. Ronzo-Chienis, a fronte di un corrispettivo di importo pari ad euro 18.129,76 (oltre a contributo 4% e Iva 22%), per un totale di euro, 23.003,04 come da offerta telematica n. 3000428361 di data 09.10.2023;
3. di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, ai sensi dell'art. 18 c. 1 del d.lgs. n. 36/2023;
4. di stabilire i seguenti termini e condizioni del rapporto contrattuale:
 - l'affidatario è tenuto a stabilire gli opportuni contatti con gli uffici comunali e con gli organi competenti all'approvazione degli elaborati;
 - gli elaborati di progetto vengono presentati in n. 2 copie cartacee e n. 1 copia in formato pdf;
 - ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del d.lgs. n. 36/2023, il progetto nelle sue diverse fasi deve essere conforme alla normativa vigente nonché rispondere alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione comunale;
 - ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'affidamento di cui in oggetto è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
 - il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data della fattura e comunque a seguito della verifica della regolare esecuzione del contratto;
 - l'affidatario risponde personalmente dell'esecuzione del contratto e può essere coadiuvato da collaboratori di sua fiducia, del cui operato, così come del proprio, egli rimane responsabile sia nei confronti dell'Amministrazione committente sia di terzi soggetti;
 - le controversie eventualmente insorte relativamente alla interpretazione ed esecuzione del contratto sono definite in via bonaria tra l'Amministrazione comunale e l'affidatario.
In caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui sopra, le controversie sono deferite in via esclusiva al Tribunale del foro di Rovereto;
 - per quanto non previsto e disciplinato dalla presente, si rinvia alle normative nazionali e provinciali di riferimento;
5. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad euro 23.003,04 (INARCASSA 4% e IVA 22% inclusi), nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011, alla Missione 01 Programma 06 Titolo 1 Macro Aggregato 03 cap. 650 del bilancio di previsione 2023-2025, competenza 2023, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2023;

6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'affidamento di cui al punto 1) è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 204 del Decreto legislativo 12 aprile 2016 n. 50.

*Il Segretario Comunale
dott. Massimo Pancheri*



Si attesta la regolarità contabile e l'esistenza della copertura finanziaria dell'impegno di spesa.
(art.17 comma 27 L.R. 23.10.1998 n. 10)

*La Responsabile dell'Ufficio Finanziario
Antonia Benedetti*



Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso ordinario al Presidente della Repubblica.

